L'Agenzia della riscossione ha aggiornato il manuale sulla definizione agevolata

Pignoramenti in rottamazione

Nel calcolo una parte delle somme di azioni esecutive

di Claudia Marinozzi

Computate, almeno in parte, nella rottamazione le somme ottenute dall'Agente della riscossione a seguito delle azioni esecutive avviate precedentemente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti ed effetti del mancato pagamento del dovuto per la rottamazione. Con l'avvicinarsi della scadenza per il pagamento di quanto dovuto per la rottamazione Agenzia Entrate Riscossione (Aer) aggiorna il proprio manuale che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, sulla definizione chiarendo, proprio come saranno computate le somme riscosse in pendenza dei procedimenti esecutivi non sospesi e gli effetti nei confronti dei contribuenti del mancato pagamento degli importi definiti.

Somme derivanti da azioni esecutive non sospese. La presentazione dell'istanza di rottamazione impediva all'agente della riscossione sia di avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive per i carichi definibili ricompresi nella dichiarazione sia di proseguire le azioni già avviate salvo il caso in cui queste fossero in una fase già avanzata dell'iter procedurale.

Fino ad oggi, tuttavia, non era chiaro a quali debiti del contribuente sarebbero state imputate le somme derivanti dalle procedure, che per il loro stato avanzato, non fossero state sospese. Al riguardo l'Aer ha chiarito che eventuali somme derivanti da azioni che ricomprendono in tutto o in parte carichi oggetto della dichiarazione di adesione, avviate precedentemente alla presentazione della dichiarazione stessa, ivi comprese quelle che sono riscosse periodicamente in virtù di quelle procedure che hanno carattere di continuità (per esempio, pignoramenti presso terzi per salari e stipendi ecc.) saranno imputate, per il totale dell'importo riscosso, secondo il seguente ordine:

a) ai carichi oggetto dell'azione relativi ai crediti comunitari (art. 6, c. 10, lett. a) e b) dl 193/2016);

b) ai carichi, oggetto sia dell'azione che della dichiarazione di adesione, purché definibili, nei limiti degli importi dovuti per l'effetto della definizione;



c) ai restanti carichi, oggetto dell'azione, diversi dai precedenti;

le somme residuali saranno rimborsate al contribuente.

Effetti del mancato pagamento di quanto dovuto per la definizione. L'AER, nel manuale operativo, ha tracciato inoltre quali saranno gli effetti in capo al contribuente nei casi in cui questo non versi a) la prima o unica rata e b) le rate successive dovute per la rottamazione:

a) la rottamazione non produrrà alcun effetto e le somme eventualmente versate in forza della definizione saranno considerate un acconto sul debito totale del contribuente qualora questo non versi, versi tardivamente o in modo insufficiente l'unica rata o la prima rata (in scadenza il 31/7) del dovuto per la rottamazione. In tal caso i termini di prescrizione e decadenza riprenderanno a decorrere e l'agente della riscossione proseguirà il recupero dei debiti residui. Per quanto riguarda i piani rateali in essere al 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadute a tutto il 31/12/2016 aventi ad oggetto i carichi di cui si è richiesta la rottamazione), i contribuenti potranno riprendere a versare le proprie rate. Preclusa invece la possibilità di rateizzare i debiti per i quali si è chiesta la definizione oltre i termini per il loro pagamento e per i quali non era già in corso un piano di ammortamento. Solamente i contribuenti che hanno presentato istanza di definizione per carichi non ancora scaduti possono richiedere, qualora decidessero di non voler versare il dovuto per la definizione, un piano di rateazione;

b) in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima il contribuente perderà la possibilità di riaccedere ai precedenti piani di dilazione e avrà la facoltà di chiedere la rateazione solamente per i carichi oggetto di definizione non ancora scaduti alla data di presentazione dell'istanza.

Nella nuova cartella le ragioni del debito

A colori la nuova cartella di pagamento con la quale l'agente della riscossione pretenderà il pagamento degli importi iscritti a ruolo ad esso consegnati dal primo luglio 2017. Con il provvedimento n 0134363 del 14 luglio scorso l'Agenzia delle entrate ha approvato e reso disponibile il nuovo modello di cartella di pagamento che sostituisce quello oramai conosciuto da molti contribuenti. La nuova cartella di pagamento sarà strutturata in maniera tale da rappresentare in modo più chiaro le informazioni necessarie per i contribuenti. In caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da più enti creditori, la tipologia di ente sarà individuata con un pallino colorato che lo identifica posto accanto al debito da esso iscritto a ruolo. L'arancione sarà il colore che individuerà i debiti vantati dalle agenzie fiscali mentre il verde individuerà le iscrizioni a ruolo di comuni e regioni. Medesimi colori individueranno le sezioni della cartella di pagamento recanti le informazioni di competenza di ciascun ente creditore. Pertanto nella sezione evidenziata in arancione saranno reperibili le informazioni relative alle iscrizioni a ruolo effettuate dalle Agenzie fiscali, mentre in quella evidenziata in verde sarà possibile trovare le informazioni sui debiti di regioni e comuni.

Nella cartella, oltre all'elencazione degli entri creditori delle somme pretese, saranno riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo (per esempio, controllo modello Unico o infrazioni del codice della strada) con il relativo anno d'imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale sono spiegate le ragioni per le quali alcune somme sono dovute all'ente creditore mentre altre all'agente della riscossione. In particolare nella cartella sarà chiarito che la dicitura «somme dovute» indica gli importi che l'ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'agente della riscossione deve riscuotere. Inoltre è evidenziato che gli interessi di mora indicati in cartella sono gli interessi dovuti dal contribuente all'ente creditore qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (oltre 60 giorni dalla data di notifica) stabiliti al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Tali interessi si applicheranno sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni ed interessi, e saranno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento fino all'effettivo giorno di pagamento. All'agente della riscossione invece, sarà chiarito nel modello, spetteranno i diritti di notifica e gli oneri di riscossione. I «diritti di notifica» sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissata dalla legge mentre gli oneri di riscossione sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto ivi compresi gli eventuali interessi di mora. Gli oneri di riscossione, dovuti dal debitore, sono pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica o al 6% in caso di pagamento oltre i termini. Nella cartella di pagamento sarà indicato che essa ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, trascorsi infruttuosamente i quali l'agente della riscossione potrà acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio del debitore e procedere al fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca sugli immobili ed esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti.

Claudia Marinozzi

Modello 770 e Unico proroghe certe

Trasmissione del modello 770 il 2 ottobre (il 30 settembre è sabato) e invio di Unico al 16 ottobre. Lo slittamento anticipato da *ItaliaOggi* (si veda *ItaliaOggi* del 15/7/17) trova conferma nelle dichiarazioni del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che ieri ha diramato una nota per annunciare l'accordo raggiunto con l'agenzia delle entrate.

«Il problema», Sergio Giorgini, segretario del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, «non è ottenere le proroghe che abbiamo richiesto e che sono in arrivo, per la scadenza del modello 770 al 2 ottobre e per quella delle dichiarazioni fiscali al 16 ottobre. Così si risolve il problema temporaneo ma rimane intatto quello di sistema. Che ogni anno ritorna puntuale e che invece va risolto avviando il confronto preventivo già richiesto», ha poi concluso Giorgini.

In agitazione, questa volta sugli studi di settore, il coordinamento associazioni commercialisti. In una nota inviata ieri chiedono al ministero dell'economia un intervento che conceda uno spostamento dei termini, ai soggetti a cui si applicano gli studi di settore, per il versamento dell'imposta di luglio con la maggiorazione dello 0.40%. Il motivo è l'arrivo della circolare sugli studi di settore venerdì 14 luglio 2017, contenente chiarimenti in ordine all'applicazione degli Studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

«Ci si chiede» scrivono le associazioni, «come si possa pretendere che una circolare di ben trentotto pagine che, di fatto, arriva sulle scrivanie dei colleghi già pressati dalla mole di lavoro delle dichiarazioni oggi (ieri per chi legge, ndr.) 17 luglio, possa essere letta, studiata e applicata correttamente in pochissimi giorni lavorativi. Oltre alla perplessità (quando non è indignazione)» si legge nella nota, «che suscita il rilascio di istruzioni concernenti scadenze oramai superate, occorre sottolineare l'assoluta mancanza di previsione della non applicazione dello 0,40% per i versamenti tardivi, se non altro quale segno di riconoscimento al contribuente e al suo intermediario della possibilità di adeguarsi alle modifiche introdotte con la dovuta precisione e professionalità».

Cristina Bartelli